



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 25/17

ISTITUZIONE PARCHEGGIO RISERVATO AD AMBULANZE E MEZZI DI SOCCORSO CROCE ROSSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta del 30.03.2017 – prot. 4203 – pervenuta dall'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa, tendente ad ottenere la riserva di posteggi nello spazio antistante la sede della Croce Rossa in corso Stati Uniti n. 5, al fine di consentire la sosta delle ambulanze e mezzi di soccorso;

Effettuati il sopralluogo e le valutazioni tecniche del caso;

Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione nell'area in oggetto, per una maggiore sicurezza stradale e al fine di agevolare le operazioni di servizio dei mezzi di soccorso, salvaguardando l'accessibilità generale e un sufficiente livello di fluidità della circolazione;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

- 1) l'istituzione di n. 03 posteggi riservati alla sosta delle ambulanze e dei mezzi di soccorso in dotazione alla Croce Rossa, in Corso Stati Uniti n. 5, nello spazio antistante l'ingresso della sede della Croce Rossa, così come delimitato dalla segnaletica orizzontale e verticale apposta in loco.
- 2) la revoca di ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/92 n. 285

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 30 maggio 2017

Il Comandante Polizia Municipale

E. Caffo